

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 9 giugno 2020.

Autorizzazione degli interventi della Regione Marche e della Regione Toscana finanziati con le economie dei mutui Bei 2016. (Decreto n. 30/2020).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e, di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate, dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto inoltre, il medesimo art. 10, così come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma, per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;


Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi e all'anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto altresì, il comma 177-*bis*, del medesimo art. 4, della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria



generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta ai sensi del citato art. 10, del decreto-legge n. 104 del 2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l'art. 6, concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 232, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali, per l'importo di euro 40.000.000,00 annui, dal 2015 al 2044, autorizzati dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, riportando, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e, al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017, in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi, a ciascuna regione assegnati per effetto del menzionato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, di cui al decreto inter-



ministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro, dall'anno 2016 all'anno 2044, e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto, su base regionale, delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnata, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale, con riferimento ai piani regionali 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisori, fissato al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione, in materia di edilizia scolastica, delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica, di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2, del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10, del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;

Visto in particolare, l'art. 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizza-

zione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del predetto decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento, per capitale e interessi, posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in relazione al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze, adeguatamente documentate, dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede a richiedere l'autorizzazione, in tal senso, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto altresì, che nel medesimo decreto interministeriale n. 390 del 2017, si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare, da parte di ogni singola regione, deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale sono stati autorizzati, per alcune regioni, ulteriori interventi a valere sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale, n. 640 del 2015;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale è stato approvato l'aggiornamento, relativo all'annualità 2017, della programmazione 2015-2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualità 2017, approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2017, n. 271, con cui è stata disposta la proroga, al 30 settembre 2018, del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale, n. 390 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate, nella misura di euro 64.262.624,46, le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 390 del 2017;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile del 2004, n. 13, concernente l'autorizzazione di spesa pluriennale: limiti di impegno;



Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2005, esplicativa della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2006, recante la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);

Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 gennaio 2015, così come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzata, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 23 gennaio 2015;

Vista la nota del 7 dicembre 2016, n. 3443, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione, mediante attualizzazione, all'utilizzo dei contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, a valere sui contributi recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro - tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato che dall'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro 9.999.999,99 annui dal 2016 al 2044, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali è stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017, sono iscritti, per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione;

Considerato che, con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 620 del 2016 sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali, autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ed è stata individuata, per ciascuna regione, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Dato atto che le regioni, in virtù dell'autorizzazione di cui al richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017, hanno proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;

Dato atto che l'iniziale piano di erogazione dei mutui prevedeva che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019;


Dato atto che l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che, in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori, le eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate, in sede di monitoraggio, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, poi riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle regioni;

Considerato che la riassegnazione di tali economie deve avvenire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che l'art. 4, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 86 del 2018, ha modificato l'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 e ha eliminato il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione della presente procedura di edilizia scolastica e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, ha modificato l'ulteriormente l'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, aggiungendo che «eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze»;

Dato atto che sono attualmente ancora in corso alcuni interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 390 del 2017 e, con il successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243;



Considerato che, a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e dell'avvenuta conclusione dei lavori, sono maturate significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale 2015-2017;

Considerato che, in virtù di tale esigenza e di quella di completare gli interventi in corso di esecuzione, con nota del 16 aprile 2019, prot. n. 12355, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione alla variazione dei piani di erogazione regionale, con l'allungamento degli stessi all'anno 2020;

Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio - Ufficio XVI ha comunicato, con nota del 3 maggio 2019, prot. n. 88443, di non aver osservazioni da formulare in ordine alle variazioni del piano richieste;

Dato atto che, con decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate le economie complessive a disposizione di ogni regione, maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, per un importo complessivo pari a euro 67.223.720,77;

Dato atto che, con decreto del direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 18 maggio 2020, n. 161 l'importo delle economie, inizialmente accertate per euro 67.223.720,77, sono diventate euro 72.052.359,96, in virtù dell'accertamento delle economie maturate dalla Regione Toscana;

Considerato che le predette economie sono maturate sugli importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto interministeriale n. 390 del 2017, i cui oneri di ammortamento gravano sul cap. 8106 del bilancio del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che la Regione Marche e la Regione Toscana hanno fatto pervenire, successivamente rispetto alle altre regioni, i rispettivi piani che consentono il finanziamento degli interventi a valere sulle economie di cui al decreto interministeriale n. 390 del 2017, nell'ambito del ricavo netto stimato già autorizzato;

Ritenuto quindi possibile, alla luce delle richieste relative alle Regioni Marche e Toscana, autorizzare gli interventi, di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo spettante e accertato pari ad euro 6.549.017,22, nell'ambito delle economie complessive accertate con decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151, 15 maggio 2019, n. 190 e 18 maggio 2020, n. 161;

Ritenuto conseguentemente, possibile accertare l'incremento dell'importo delle economie assegnate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835 da euro 64.262.624,46 a euro 70.811.614,68;

Ritenuto quindi, possibile, alla luce di quanto previsto dall'art. 232 del decreto-legge n. 34 del 2020, in corso di conversione, poter autorizzare gli interventi delle Regioni Marche e Toscana, rientrando gli importi accertati nei piani di erogazione dei mutui già autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione degli interventi delle Regioni Marche e Toscana

1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pena la decadenza dal finanziamento.

Art. 2.

Rettifica dell'importo complessivo delle economie assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 72.052.359,96, corrispondente al volume delle economie complessivamente accertate con i decreti del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151, 15 maggio 2019, n. 190 e n. 161 del 18 maggio 2020, è assegnata, sulla base dei piani regionali pervenuti, in misura pari ad euro 70.811.641,68.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, il presente decreto è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1518



ALLEGATO A

Regione	Economie accertate con DDG n. 151 e 190 del 2019	Economie accertate con DDG n. 161 del 2020	Economie assegnate con DM 835 del 2019	Economie assegnate con il presente decreto	Economie accertate ma non assegnate
Abruzzo	€ 754.689,61		€ 754.689,61	€ 0,00	€ 0,00
Basilicata	€ 1.570.770,82		€ 1.570.770,82	€ 0,00	€ 0,00
Calabria	€ 7.556.039,20		€ 7.476.361,38	€ 0,00	€ 79.677,82
Campania	€ 7.942.344,77		€ 7.149.821,05	€ 0,00	€ 792.523,72
Emilia Romagna	€ 2.612.578,14		€ 2.612.578,14	€ 0,00	€ 0,00
Friuli Venezia Giulia	€ 475.091,20		€ 475.091,20	€ 0,00	€ 0,00
Lazio	€ 7.483.456,46		€ 7.267.640,51	€ 0,00	€ 215.815,95
Liguria	€ 1.198.224,49		€ 1.189.800,00	€ 0,00	€ 8.424,49
Lombardia	€ 4.073.139,97		€ 4.073.139,97	€ 0,00	€ 0,00
Marche	€ 1.720.378,03		€ 0,00	€ 1.720.378,03	0
Molise	€ 346.977,08		€ 332.857,95	€ 0,00	€ 14.119,13
Piemonte	€ 3.747.018,91		€ 3.747.018,91	€ 0,00	€ 0,00
Puglia	€ 6.307.897,41		€ 6.307.897,41	€ 0,00	€ 0,00
Sardegna	€ 2.359.356,72		€ 2.338.891,01	€ 0,00	€ 20.465,71
Sicilia	€ 8.045.785,04		€ 7.936.093,58	€ 0,00	€ 109.691,46
Umbria	€ 1.590.782,41		€ 1.590.782,41	€ 0,00	€ 0,00
Toscana	€ 0,00	€ 4.828.639,19	€ 0,00	€ 4.828.639,19	€ 0,00
Veneto	€ 8.956.478,43		€ 8.956.478,43	€ 0,00	€ 0,00
Valle d'Aosta	€ 482.712,08		€ 482.712,08	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 67.223.720,77	€ 72.052.359,96	€ 64.262.624,46	€ 6.549.017,22	€ 1.240.718,28

70.811.641,68 €



REGIONE MARCHE

n. id	Prov	Ente richiedente (Comune o Provincia)	Denominazione Scuola	Codice ARES	Costo Totale Intervento	Finanziamento concesso
1	FM	Santa Vittoria in Matenano	Sc. Filippo Lamponi	1090360110	375.000,00	375.000,00
2	PU	Serra Sant'Abbondio	Nuova scuola materna	Nuova costruzione - da attribuire	995.000,00	995.000,00
3	AN	Monte Roberto	Secondaria I° grado G. Pascoli	0420290664	675.000,00	350.378,03
						1.720.378,03



REGIONE TOSCANA							IMPORTO ASSEGNATO €
N.	ENTE LOCALE			PLESSO SCOLASTICO			
1	FI Comune di Signa	480440003		Infanzia San Mauro a Signa	AMPLIAMENTO	691.710,94	
2	PO Comune di Prato	1000050096		Primaria Laura Poli	AMPLIAMENTO	700.000,00	
3	AR Comune di Castiglion Fiorentino	510120008		Primaria Giuseppe Ghizzi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	95.987,38	
4	LU Comune di Pescaglia	460225004		Primaria - San Martino in Freddana	NUOVA COSTRUZIONE	1.952.000,00	
5	AR Comune di Poppi	510310010		Infanzia Torricella	AMPLIAMENTO	350.000,00	
6	MS Comune di Licciana Nardi	450090003		Infanzia Licciana - Primaria Licciana	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	55.573,12	
7	GR Comune di Semproniano	530280002		Primaria Semproniano - Sec. I Semproniano	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.280,00	
8	FI Comune di Firenze	480170329		I.C. Oltrarno - Sec. I Machiavelli - Papini	RESTAURO	363.000,00	
9	PI Comune di San Gimignano	500320004		Infanzia Ponte a Egola	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.302,71	
10	FI Comune di Firenze	480170306		Primaria Luigi Cadorna	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	400.000,00	
11	LU Comune di Pietrasanta	460245001		Infanzia Gianni Rodari	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99.670,00	
12	AR Comune di Laterina	510190002		Infanzia Il Girotondo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.115,04	
						TOTALE	4.828.639,19



DECRETO 12 giugno 2020.

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché di conclusione dei lavori. (Decreto n. 34/2020).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto inoltre il medesimo art. 10, così come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;

Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo

tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;


Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;



Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo — da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 — dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13 luglio 2016, con il quale — fermi restando i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 — sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo — da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 — dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2018, n. 271, con cui è stata disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale è stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualità 2017 della programmazione 2015-2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualità 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si è proceduto ad autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 è stato differito al 31 dicembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio 2020, n. 23, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2 del 2019;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 14 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che tutti gli interventi autorizzati nell'ambito delle economie di cui ai decreti interministeriali n. 640 del 2015 e n. 390 del 2017 dovevano terminare, sulla base del contratto di progetto stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Banca europea degli investimenti, entro il 15 ottobre 2020, per consentirne la rendicontazione entro il 31 dicembre 2020;

Considerato che, a seguito delle misure adottate per il contenimento dell'infezione da Covid-19, non risulta possibile rispettare il termine di conclusione dei lavori né quello relativo al termine per l'aggiudicazione degli interventi finora autorizzati a valere sulle sopraccitate economie;

Dato atto che con nota del 16 marzo 2020 è stato chiesto da parte del Ministero dell'istruzione – Ufficio di Gabinetto alla Banca europea degli investimenti di concedere una proroga di un anno del contratto di progetto, per consentire il completamento dei lavori e, quindi, la relativa rendicontazione entro il 2021;



Considerato che la Banca europea degli investimenti ha comunicato in data 4 maggio 2020 l'intervenuta approvazione della proroga al mese di novembre 2021;

Ritenuto quindi possibile, alla luce di quanto sopra esposto, individuare i medesimi termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie relative ai mutui di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390 e relativi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, 21 giugno 2019, n. 550 e 25 settembre 2019, n. 835;

Ritenuto altresì, possibile stabilire il medesimo termine di conclusione dei lavori e rendicontazione per tutti gli interventi autorizzati a valere sulle risorse di cui ai citati decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione termini per proposta aggiudicazione e conclusione lavori

1. Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, è fissato al 31 ottobre 2020.

2. Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, è fissato al 31 ottobre 2020.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 determina la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835.

4. Il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, è prorogata al 15 ottobre 2021.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 12 giugno 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1560

20A03770

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 giugno 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, con godimento 28 aprile 2020 e scadenza 1° luglio 2025, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

